

**“IRIS DEL CHIANTI:  
UN MODELLO DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE”**



**GREVE IN CHIANTI**  
*IRIS DEL CHIANTI RETE DI IMPRESE*

## 1 PREMESSA

Il sostegno allo sviluppo di modelli reticolari, meglio ancora di forme di collaborazione tra attori, pubblici e privati, può rappresentare una modalità di grande efficacia e di sostanziale efficienza per rispondere alle sfide competitive che gli attori ed i territori si trovano ad affrontare.

Nella realtà italiana le reti rappresentano una risposta alla debolezza dell'economia e del tessuto imprenditoriale derivante dalla frammentazione proprietaria e dalla ridotta dimensione delle imprese. In un siffatto contesto, le reti si propongono come un modello di riferimento specialmente per le piccole e medie imprese, che, aggregandosi riescono a divenire più flessibili, efficienti, creative e a superare i propri limiti dimensionali

Le reti possiedono una forza propulsiva superiore, rispetto a quella esercitata da ogni singolo attore della filiera turistica, che si traduce in termini di maggiore attrattività, maggior capacità di comunicazione e promozione, ma anche maggiore capacità di sviluppare economie di scala, connesse allo svolgimento di servizi comuni. Le reti offrono inoltre ai soggetti che vi partecipano la possibilità di formulare offerte/iniziative integrate in grado di coinvolgere turisti/visitatori in una esperienza autentica, che risponde ad una ampia articolazione di bisogni diversi (culturali, edonistici, legati al benessere fisico e relazionale e di immersione nel territorio e nella cultura locale).

L'integrazione dell'offerta può, inoltre, generare un impatto economico legato al fatto che il sistema che si sviluppa intorno al patrimonio culturale e paesaggistico accresce la competitività di un territorio, rendendolo capace di attrarre più di altri risorse umane e finanziarie, incrementando i flussi turistici, come pure l'insediamento di attività produttive.

Va tuttavia sottolineato che per ottenere un risultato efficace occorre dar vita ad un modello di relazioni da attivare con gli attori, pubblici e privati, che operano sul territorio, finalizzato alla condivisione delle strategie che interagiscono nel sistema territoriale e contribuiscono alla promozione e valorizzazione del sistema di risorse di cui i singoli territori sono dotati. Questo approccio dovrebbe peraltro esercitare un ruolo importante nel modificare l'orientamento fortemente radicato nella cultura delle amministrazioni locali, che troppo spesso definiscono le politiche e gli indirizzi di sviluppo in modo indipendente, rispetto ai comportamenti in essere e alle possibili relazioni dell'insieme degli interlocutori locali. La rete potrebbe in tal senso costituire uno dei campi di prova ideale per l'identificazione, la sperimentazione e la messa a punto di formule innovative di cooperazione competitiva.

Nel sostenere iniziative a favore dello sviluppo di modelli reticolari, occorre tuttavia porre attenzione al modello di *governance* che garantisca pari dignità ed identico peso a tutti gli attori che ne fanno parte e al tempo stesso consenta una partecipazione ampia ai processi decisionali e gestionali e al modello economico a supporto dello sviluppo della rete e dei suoi attori che deve essere sostenibile e garantire nel medio lungo periodo un equilibrio economico.

Ciò premesso nel presente documento dopo una breve illustrazione delle principali caratteristiche che connotano il contratto di rete ci proponiamo di descrivere il modello sperimentale a supporto di una rete da sviluppare nel territorio del CHIANTI intorno alla filiera dell'IRIS. Il modello è stato presentato e condiviso con gli attori della filiera che sono stati coinvolti nel progetto.

## 2 IL CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete introdotto ai sensi dell'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009 e successive modifiche consente a più imprenditori di creare un rapporto sinergico per accrescere la propria competitività attraverso la condivisione di informazioni, spazi, piattaforme informatiche, servizi, o la realizzazione di attività in comune.

Con il contratto di rete due o più imprese s'impegnano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Essendoci un contratto alla base, la rete rientra tra le aggregazioni formali, e allo stesso tempo si configura come evoluzione della forma consortile. Lo scopo del contratto di rete è quello di accrescere la competitività nel mercato e la capacità d'innovazione di tutti i partecipanti alla rete, non solo attraverso lo scambio di informazioni e di prestazioni e/servizi di qualsiasi natura (commerciale, tecnica e tecnologica), ma anche esercitando in comune una o più attività.

Nel corso del tempo si sono susseguite modifiche della normativa che regola il contratto di Rete, in particolare la Legge n.122 del 2010 ha introdotto la soggettività giuridica: "..... Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata...". Inoltre, con l'articolo 2-ter della legge 122/2010 è stato modificato anche l'articolo 3-quater della legge 33/2009 prevedendo che le imprese coinvolte nel contratto di rete debbano iscrivere il contratto nella sezione del Registro imprese presso cui ogni impresa partecipante è iscritta. Gli elementi specificati dalla modificazione del 2010 sono i Partecipanti, l'Oggetto, il Patrimonio, la Governance e il Recesso".

### *I partecipanti al contratto di rete*

La disciplina del contratto di rete prevede che i partecipanti siano tutti imprenditori, iscritti a qualunque titolo nel Registro delle Imprese. Possono pertanto partecipare ad una rete di imprese sia imprenditori commerciali che agricoli, imprenditori individuali, piccoli imprenditori, piccole e medie imprese, società di capitali, società di persone, società semplici, cooperative, consorzi anche con attività esterna, società pubbliche, il cui obiettivo sia di aumentare innovazione e competitività.

La Legge dispone anche chi non può partecipare ad una rete, per lo meno in via diretta, quindi cioè comparire all'interno del contratto di rete come retista. Questi soggetti sono i liberi professionisti e le Pubbliche Amministrazioni, come gli enti di ricerca. In sostanza possono partecipare solo quei soggetti a cui è richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese, sessione ordinaria, ovvero speciale.

### *Oggetto del contratto di rete*

L'oggetto del contratto di rete deve individuare in modo chiaro l'esercizio in comune delle attività che le aziende desiderano svolgere nonché le modalità attraverso cui le imprese decidono di gestire la collaborazione.

Occorre pertanto che le imprese individuino gli obiettivi strategici che saranno comuni a tutte le imprese aggregate e coerenti con la mission della rete; definire un programma di rete che è costituito da diritti e obblighi di ciascun partecipante, le risorse e competenze da condividere, le modalità di realizzazione dell'obiettivo comune, i passi da seguire per realizzare lo scopo della rete. Il programma di rete risulta fondamentale per la validità della rete, senza di esso il legislatore non riconosce la rete. Il programma può comunque essere modificato in seguito, ma sarà necessaria l'unanimità dei partecipanti, se non diversamente definito.

*Il contenuto necessario del contratto di rete:*

*(1) l'indicazione specifica delle generalità delle parti: "il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva";*

*(2) "l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi";*

*(3) la definizione di un programma, nel quale devono essere riportati:*

*a. l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;*

*b. le modalità di realizzazione dello scopo comune;*

*(4) la durata del contratto;*

*(5) le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto;*

*(6) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo.*

### *Il fondo Patrimoniale*

La flessibilità del contratto di Rete lascia libere le parti di istituire o meno il Fondo Patrimoniale. Nel caso in cui la rete avesse come scopo la sola condivisione di informazioni, know-how o semplici collaborazioni, il fondo patrimoniale potrebbe anche non essere necessario. In questo aspetto il contratto di rete si differenzia molto dalla disciplina di consorzi, dove la presenza del fondo consortile è obbligatoria ex articolo 2614, Codice civile. Ma proprio dalla disciplina dei consorzi, il contratto di rete trae le normative sull'eventuale costituzione del fondo. Dagli articoli 2614- 2615 c.c., relativi al consorzio con attività esterna, ottengono la possibilità di richiedere che il fondo venga spartito al termine della durata del contratto, e che i creditori particolari delle imprese di rete non possano aggredire il fondo comune, fatta eccezione per i creditori della rete. "Lo stato d'insolvenza nei rapporti tra le imprese aggregate implica che il debito venga ripartito tra tutti i partecipanti alla rete in relazione alle quote di partecipazione detenute".

“L'oggetto dei conferimenti nel fondo è, di norma, il denaro, ma non si può escludere che possa essere rappresentato dal godimento di un immobile, laddove, ad esempio, la rete possa stabilire la propria sede, o ancora sia costituito dalla condivisione di una piattaforma tecnologica come potrebbe essere il caso di una rete di imprese territoriale venutasi a costituire a seguito di un progetto di valorizzazione e di digitalizzazione delle risorse del territorio. In tali casi, sarà necessario determinare il valore del conferimento sulla base di criteri chiari ed espressi.”

Dal punto di vista civilistico il fondo patrimoniale risulta liberamente costituibile, ma qualora si volesse accedere a benefici tributari, o si volesse far acquisire alla rete la soggettività giuridica, è necessaria la sua presenza.

#### *Governance della rete*

Nell'ambito del contratto di Rete non viene richiesto di specificare all'interno il tipo di governance che si intende adottare, le parti sono libere di decidere le modalità che meglio si adattano alle caratteristiche dei partecipanti. Viene comunque presentata la possibilità di nominare un organo comune il cui compito sarà quello di eseguire il contratto, assumendosi poteri gestori e di rappresentanza. Anche nel caso in cui fosse stabilita la presenza di un organo di governo è possibile che alcune decisioni vengano comunque prese a maggioranza. Viene lasciata libertà alle parti di definire regole per l'assunzione di decisioni che modifichino il programma di rete.

Nel caso in cui si decidesse di propendere per l'istituzione di un organo comune, devono essere indicati nel contratto: il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto incaricato; i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso; le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la validità del contratto

Si ritiene che gli incaricati per la formazione dell'organo comune possano essere persone fisiche o giuridiche, sia interne alla rete che esterne.

#### *Recesso, Scioglimento e Esclusione*

Il contratto di rete si scioglie quando viene rescisso un partecipante la cui collaborazione era considerata essenziale, oppure perché il programma di rete diviene impossibile da eseguire. È possibile inserire nel contratto delle clausole riguardanti il recesso di un partecipante, specificandone le cause e le condizioni necessarie a far valere tale diritto. Esercitare il recesso comporta la cessazione del rapporto di rete limitatamente al soggetto che lo esercita, senza minare l'intero contratto. È possibile prevedere anche la risoluzione anticipata come diritto invocabile da ogni singolo partecipante se si verifica un grave inadempimento da parte degli altri aderenti alla rete. Sarà compito delle parti stabilire nel contratto la scala con cui valutare la gravità dello stesso.

Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni sia essenziale per l'attività del contratto di rete, allora la risoluzione del contratto si ripercuote su tutti i partecipanti, determinando lo scioglimento della rete. È possibile inserire clausole specifiche di esclusione di un singolo partecipante, che nel caso verrà disciplinata secondo le norme relative al recesso e alla risoluzione dei contratti.

Se è presente un fondo comune, la giurisprudenza non ha ancora chiaro se quanto versato sia ripetibile o meno, se debba quindi essere applicata la disciplina dei consorzi, art 2609 c.c. in cui quanto versato dal rescisso accresce le quote degli altri partecipanti, oppure la disciplina societaria, art 2289 c.c., con conseguente liquidazione del valore che la quota di partecipazione aveva al momento dell'uscita dal contratto. Dal momento che il fondo comune viene costituito per realizzare lo scopo della rete, è opportuno prevedere che la ripetizione possa avvenire solo dopo l'esecuzione delle prestazioni dovute.

#### *Rete soggetto e Rete contratto*

Il contratto di rete può manifestarsi all'esterno, e quindi ai terzi, come soggetto autonomo dotato di una propria soggettività giuridica, o come insieme di diversi soggetti di diritto (le singole imprese/persone giuridiche che lo compongono). Questa distinzione fa riferimento alla questione sulla soggettività delle persone giuridiche.

Con il concetto di "soggettività giuridica" o di "soggetto di diritto" ci si riferisce alla possibilità di essere titolari di diritti e di doveri imposti dall'ordinamento.

Ai fini della creazione della "rete-soggetto", la presenza dell'organo comune e del fondo patrimoniale sono elementi necessari, ma non sufficienti. Le parti, infatti, devono preoccuparsi anche di far acquisire soggettività giuridica alla rete. Questo ulteriore passaggio è disciplinato dall'art. 3 comma 4 ter e ss. del D.L.n.5/09: "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica".

La rete-contratto può essere dotata di rappresentanza legale. Nel caso in cui lo sia, l'organo comune ha la rappresentanza delle imprese aderenti. Nel caso in cui non lo sia, la legge presume che sussista comunque un potere di rappresentanza per alcune mansioni espressamente indicate, quali le procedure di programmazione con le pubbliche amministrazioni, gli interventi di garanzia per l'accesso al credito, la promozione e la tutela di marchi e qualità o prodotti con garanzia di genuinità e provenienza, ecc. La rete senza soggettività giuridica si costituisce con atto pubblico, o con scrittura privata autenticata, o anche con atto firmato digitalmente o con firma elettronica autenticata.

La rete-soggetto è, invece, sempre dotata di un organo rappresentativo che si individua proprio nell'organo comune, il quale assume diritti ed obblighi. A quest'ultimo può essere anche conferita la rappresentanza dei singoli imprenditori partecipanti alla rete potendo, in tal caso, formulare proposte in nome e per conto altrui. Quanto al contratto costitutivo, anche in tal caso, può essere concluso con atto pubblico, scrittura privata autenticata. Quanto al fondo patrimoniale, costituisce patrimonio autonomo e distinto da quello dei patrimoni dei singoli partecipanti, indipendentemente dalla soggettività giuridica o meno della rete. Ciò significa che esso è aggredibile solo dai creditori della rete e non dai creditori personali dei singoli partecipanti, né allo stesso modo i singoli aderenti possono chiedere la divisione del fondo fino a che dura la rete. Quanto alla responsabilità per le obbligazioni assunte dall'organo comune, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune, a contrario per le obbligazioni assunte per conto dei singoli imprenditori quest'ultimi rispondono solidalmente

con il fondo. In caso di insolvenza dell'imprenditore obbligato, il debito viene ripartito pro quota tra gli altri imprenditori aderenti.


### 3. IL PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE IRIS DEL CHIANTI

Al fine di costruire un modello a supporto dello sviluppo della rete IRIS DEL CHIANTI abbiamo adottato una metodologia partecipata che ha permesso in occasione dei numerosi incontri fatti con gli attori locali di condividere un percorso e giungere alla stesura di un documento di rete.

Si sottolinea che il contratto di rete è stato ritenuto la scelta più idonea per favorire una integrazione di imprese appartenenti a settori diversi senza alcuna compromissione della loro autonomia giuridica ed economica. Il contratto di rete è una formula di aggregazione flessibile (le imprese possono entrare ed uscirne liberamente) idonea a sfruttare tutti gli elementi di eccellenza di ciascuna impresa aderente, essendo basata sulla complementarietà dei soggetti partecipanti al contratto aventi la comune finalità di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Tra le varie formule previste si è privilegiato quella della RETE – SOGGETTO che risulta essere più complessa ma sicuramente più strutturata, essendo dotata di soggettività giuridica.

Ciò premesso, il primo passo intrapreso con gli attori coinvolti ha riguardato la "condivisione dell'idea di fare Rete" che si è tradotta nello sviluppo di due punti:



## Condividere l'idea di fare rete

(1) **Concepire l'idea di rete**, ossia elaborare un'idea alla base della rete che raccolga una prima filosofia fondante del raggruppamento.

In relazione a questo primo punto gli attori coinvolti hanno evidenziato quali elementi alla base della idea di fare rete i seguenti aspetti:

- Sostenere la creazione di una rete territoriale che valorizzi il giaggiolo quale elemento identitario del territorio e su cui costruire proposte di valore
  - Rafforzare la competitività delle aziende coltivatrici del giaggiolo attraverso la messa a punto di proposte esperienziali integrate ed autentiche
  - Guidare le aziende del Chianti specializzate nella coltivazione del giaggiolo verso scelte più rispettose dell'ambiente, del territorio, dell'uomo.

(2) **Identificare l'opportunità di business**, ossia individuare le opportunità a vantaggio delle aziende che si costituiscono in rete.

Tra le opportunità sono stati individuati i seguenti punti:

- Per rafforzare le relazioni tra aziende coltivatrici di iris e aziende del commercio, della ricettività e dei servizi del territorio
- Per ottenere economiche di costo attraverso la messa in condivisione di beni comuni (impianti, attrezzature, mano d'opera)
- Per attrarre nuovi «utenti» interessati ad una nuova linea di prodotti o nuove esperienze
- Per allargare la propria visibilità anche attraverso la creazione di un marchio territoriale

Il secondo aspetto oggetto di condivisione ha riguardato la “costruzione della visione strategica” a sostegno dello sviluppo di una rete. Ciò ha comportato di sviluppare i seguenti punti:



## Costruire la visione

(3) **Concepire la mission:** Per quali motivi vogliamo fare la rete? Quale la ragione della nostra esistenza?

In merito la mission condivisa si traduce: «Rafforzare l'identità del Chianti valorizzando l'Iris quale fattore autentico su cui costruire proposte di VALORE da promuovere in forma integrata ed esperienziale secondo un approccio che esalti la relazione con il territorio e stimoli gli operatori della filiera ad adottare buone pratiche sostenibili a livello ambientale, economico e sociale, valorizzando il prodotto locale, la biodiversità e il patrimonio culturale»

(4) **Identificare i valori della rete:** Quali sono i fattori che ci contraddistinguono. In che cosa crediamo?

I valori identificati sono riassumibili:

- RISPETTO PER L'AMBIENTE, attraverso l'impiego di buone pratiche di coltivazione basate sulla cura della fertilità del suolo e del terreno, sul rispetto della stagionalità, della biodiversità e dell'ambiente circostante.
- RESPONSABILITA' ETICA, attraverso l'assunzione di comportamenti in grado di rispettare l'ambiente, la cultura del fiore, la valorizzazione delle produzioni italiane e locali
- SOSTENIBILITA', quale condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quello delle generazioni future
- TUTELA DELLA BIODIVERSITA', quale condizione per garantire uno sviluppo sostenibile del nostro eco-sistema valorizzando il ruolo degli insetti impollinatori nel favorire la rigenerazione ambientale
- INNOVAZIONE, qualità, tecnologia e ricerca rappresentano le sfide per cogliere i cambiamenti e andare incontro a nuove idee

(5) **Identificare gli obiettivi della rete:** Quali gli obiettivi alla base della esistenza della rete. Dove vogliamo arrivare?


L'identificazione degli obiettivi ossia la prospettiva futura di sviluppo della rete si è tradotta nei seguenti punti:

- Divulgare la coltura dell'IRIS quale elemento identitario del Chianti valorizzandone l'eccellenza e specificità



- Creare un marchio territoriale allargato a tutte le imprese che si riconoscono nei principi e valori della rete
- Allargare la partecipazione alla Rete Iris del Chianti a tutte le imprese del territorio anche del commercio, turismo e servizi al fine di rafforzarne la competitività
- Contribuire alla destagionalizzazione del fenomeno turistico, aumentando la permanenza media e la fidelizzazione
- Accrescere la visibilità e la notorietà di tutti gli affiliati alla rete
- Promuovere la rete, i suoi valori e le imprese aderenti a livello nazionale e internazionale

Il terzo passo intrapreso con gli attori locali verso la costruzione della Rete ha riguardato la “identificazione dei soggetti da coinvolgere nonché le attività della Rete”.



### Chi sono gli interlocutori e le attività

**(6) Chi sono i nostri interlocutori:** A chi ci vogliamo rivolgere?

Quali soggetti da coinvolgere nella rete sono state individuate: AZIENDE COLTIVATRICI IRIS, AGRITURISMI DEL CHIANTI, ATTIVITA' SPECIALIZZATE NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI, in generale a tutte le imprese legate al BENESSERE, ALLA SALUTE, ALLA ALIMENTAZIONE, ALLA RICETTIVITA


**(7) Quali le attività della rete:** Strutturare le attività che caratterizzeranno l'offerta di rete

Tra queste si evidenziano: Attività di promo-commercializzazione; Progettazione di percorsi, eventi e offerte turistiche integrate, esperienziali ed autentiche; Gestione e valorizzazione della piattaforma territoriale; Sviluppo social networking; Partecipazione a fiere ed eventi internazionali; Programma di formazione; Partecipazione a bandi EU, regionali.

**(8) Quali i vantaggi /opportunità per i nostri interlocutori:** Perché aderire alla rete di imprese

Tra i vantaggi/opportunità ne sono stati individuati alcuni quali: Utilizzare del marchio Iris del Chianti; Visibilità sulla Piattaforma della rete; Promozione nei canali della rete; Opportunità di partecipare a iniziative di Marketing; Opportunità di partecipare a percorsi professionalizzanti di formazione; Opportunità di partecipare a fiere e mostre.

Infine, quale ultimo passo a supporto del processo di costruzione della rete si è proceduto a condividere le “azioni a supporto del funzionamento della Rete”.



### Azioni a supporto del funzionamento

**(9) Quali organi della rete**

Per quanto concerne il modello di governance sono stati individuati i seguenti organi:


- l'assemblea dei partecipanti: formata da tutte le imprese affiliate con il compito di approvare il piano strategico delle attività da sviluppare ogni anno; il rendiconto annuale, di valutare la ammissibilità o esclusione dei partecipanti;

- il Comitato di gestione: formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 imprese affiliate con il compito di attuare il programma della rete
- Un comitato tecnico scientifico: formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 imprese tra quelle affiliate e anche sostenitrici con il compito di supportare la rete nello sviluppo di proposte e attività ad esempio: creazione di nuovi itinerari/offerte integrate; partecipazione ad eventi; sviluppo di iniziative culturali etc



Per l'attuazione del Programma di rete, la Rete potrà dotarsi di un apparato organizzativo formato da soggetti interni o esterni alla Rete medesima, e formato da:

Il settore tecnico amministrativo con il compito di redigere il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione, nonché il Bilancio della rete secondo la normativa vigente; curare le pratiche necessarie per l'ammissione dei nuovi Membri, compresa la stipula del contratto di affiliazione; gestire, organizzare e controllare tutte le procedure amministrative: dalla contabilità, alla tenuta dei registri fiscali obbligatori e del libro vidimato della Rete per la registrazione dei verbali, all'attuazione degli incombeni del personale dipendente eventualmente in forza alla Rete; provvedere agli incombeni fiscali, sia per quanto concerne l'IVA che per le restanti imposte e tasse; monitorare i risultati della rete in termini di crescita dei turisti, visitatori, grado di fedeltà, e altri indicatori utili a migliorare la performance della rete.



Il settore ricerca & sviluppo ha il compito di: curare e rafforzare l'immagine della rete sul mercato; organizzare programmi ed iniziative comuni a tutti gli attori della rete; elaborare piani di marketing per lo sviluppo della rete; promuovere iniziative di formazione; selezionare le fiere/eventi nazionali ed internazionali per accrescere la visibilità della rete; curare l'attività di pubblicità e di sponsorizzazione della rete; curare la commercializzazione della offerta della rete.

Il settore web mkg ha il compito di: gestire i social media; gestire l'ufficio stampa, le newsletters e qualsiasi altra attività ritenuta importante per la valorizzazione e promozione della Rete.

#### (10) Come allargare la rete? Con quali modalità di partecipazione

Considerate le peculiarità della rete soggetto che prevedono la partecipazione delle imprese iscritte al registro delle imprese, al fine di non estromettere quelle aziende che non possiedono tale obbligo di iscrizione, si sono previste due tipologie di modalità di affiliazione, ovvero la categoria dei soggetti AFFILIATI ossia coloro che possiedono tutti i requisiti richiesti e la categoria dei soggetti SOSTENITORI, ossia quelli sprovvisti di iscrizione dal registro delle imprese. Quest'ultima categoria pur partecipando alle attività della rete anche mediante una

quota economica non possono partecipare agli organi della rete ad eccezione che nel Comitato tecnico Scientifico. Pertanto possono contribuire a delineare le attività di sviluppo ma non a prendere decisioni strategiche né hanno un potere di voto.


#### (11) Come rendere sostenibile la rete

Un'ulteriore attività ha riguardato lo sviluppo del piano economico della rete che ha previsto una ipotesi di organizzazione delle quote/proventi di partecipazione alla rete.

Le quote di partecipazione alla rete sono state identificate nelle seguenti categorie:

- Quota di adesione al fondo patrimoniale da corrispondere una tantum nel momento di ingresso alla rete dei soggetti affiliati
- Quota annuale a cura sia dei soggetti affiliati che sostenitori a titolo di contributo ordinario alla copertura delle spese di gestione, promozione e funzionamento della rete. Tale quota è stata organizzata in base alla dimensione, tipologia e servizi messi a disposizione da ciascun soggetto appartenente alla rete;
- Marketing fees (con partecipazione facoltativa), da corrispondere per progetti specifici legati alla promozione e valorizzazione della Rete, esempio partecipazione a fiere, eventi ecc.
- Reservation Fee, da corrispondere in percentuale sui servizi/attività/offerte esperienziali proposte dalle imprese partecipanti e commercializzati dalla Rete attraverso canali di vendita diretti e on-line.
- Eventuali, sponsorizzazioni, contributi di enti pubblici, entrate per partecipazione progetti finanziati

In relazione alle quote di partecipazione degli affiliati e sostenitori alla rete è stato individuato un criterio classificatorio che ha tenuto conto dei seguenti parametri: tipologia di attività svolta, dimensione, categoria di appartenenza.



**UNA BOZZA DI CONTRATTO PER LA  
RETE IRIS DEL CHIANTI**

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le imprese partecipanti, come innanzi rappresentate, convengono di stipulare un contratto di rete obbligandosi a svolgere le attività previste nel programma di rete così come specificate dal Comitato di Gestione per il raggiungimento degli obiettivi strategici evidenziati all'art.3.

## **ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE DELLA RETE E DOMICILIO FISCALE**

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere rappresentata e identificata con il nome "IRIS DEL CHIANTI"

Nei rapporti con i terzi il domicilio della Rete è stabilito in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 3 – OBIETTIVI STRATEGICI**

Le imprese partecipanti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di valorizzare e promuovere lo sviluppo del territorio in forma integrata, autentica ed esperienziale al fine di accrescerne la competitività in una prospettiva sostenibile, nonché di favorire una maggiore penetrazione sui mercati nazionali ed internazionali, attraverso la messa in rete di tutte le risorse locali e l'attuazione di tutte le attività complementari, strumentali e sussidiarie al settore turistico in genere ed in particolare con riferimento alle seguenti:

- Divulgare la coltura dell'IRIS quale elemento identitario del Chianti valorizzandone l'eccellenza e specificità
- Creare un marchio territoriale allargato a tutte le imprese che si riconoscono nei principi e valori della rete
- Allargare la partecipazione alla Rete Iris del Chianti a tutte le imprese del territorio anche del commercio, turismo e servizi al fine di rafforzarne la competitività
- Contribuire alla destagionalizzazione del fenomeno turistico, aumentando la permanenza media e la fidelizzazione
- Accrescere la visibilità e la notorietà di tutti gli affiliati alla rete
- Promuovere la rete, i suoi valori e le imprese aderenti a livello nazionale e internazionale

Il tutto mediante:

- 1) l'attuazione del programma di rete ed integrato dal regolamento e dal piano strategico triennale;
- 2) l'esercizio in comune delle attività di cui al predetto settore anche mediante la partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa;
- 3) lo scambio di informazioni e prestazioni, collaborazioni tra tutte o alcune delle imprese partecipanti;
- 4) la diffusione del nome " \_\_\_\_\_ " al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni anche commerciali e facilitare l'individuazione della rete di imprese come unico interlocutore a livello territoriale;
- 5) la condivisione delle informazioni commerciali su tutti i clienti del settore in cui operano, identificazione di strategie commerciali da attuare con i clienti della RETE, per individuare nuove opportunità di mercato.

La costituzione della rete promuove un interesse collettivo alla collaborazione che integra gli interessi individuali dei singoli partecipanti e costituisce oggetto di promozione e tutela da parte degli organi della rete. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della rete, le imprese partecipanti si danno reciprocamente atto di possedere requisiti di organizzazione strutturale e operativa tali da consentire di svolgere in autonomia e perfetta efficienza i compiti che verranno tra le stesse ripartiti.

L'avanzamento verso tali obiettivi sarà misurato, in particolare, tramite il piano strategico triennale, il piano annuale di attività e il rendiconto annuale, tutti predisposti dal Comitato di gestione e sottoposti alla approvazione della Assemblea dei partecipanti nelle modalità di cui in appresso.

#### **ARTICOLO 4 – PROGRAMMA DI RETE**

Il programma di rete consiste nello svolgimento in comune delle attività complementari, strumentali, sussidiarie al settore agro-turistico in genere, con particolare riguardo alle seguenti:

- a) promuovere forme di collaborazione commerciale tra le imprese appartenenti alla rete;
- b) sviluppare azioni di promozione e valorizzazione della rete e dei suoi partecipanti a livello nazionale ed internazionale;
- c) partecipare a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese partecipanti alla rete;
- d) gestire in comune tutti i servizi/attività, in particolare, condivisione della piattaforma tecnologica, commercializzazione e/o acquisto di prodotti e servizi delle aziende costituenti la rete e per le aziende costituenti la rete, e più in generale tutti quei servizi che saranno in grado di migliorare le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità delle imprese aderenti alla rete, nonché garantire maggiore visibilità a livello nazionale ed internazionale;
- e) partecipare a programmi di ricerca ed innovazione in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati;
- f) definire standard comuni di qualificazione e certificazione, e monitorarli;
- g) definire i bisogni formativi del personale e dei titolari delle imprese individuando i soggetti che dovranno attuare interventi idonei a soddisfare tali bisogni;
- h) promuovere e sostenere i rapporti della rete con le istituzioni locali, comunitarie, nazionali ed internazionali;
- i) partecipare ad iniziative/bandi finanziati a livello regionale, nazionale ed europeo;
- j) predisporre regolamenti che definiscano le modalità di adesione, la partecipazione e lo svolgimento delle attività all'interno della rete anche in accordo con quanto stabilito dai principi del D.Lgs 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

#### **ARTICOLO 5 – ORGANI DELLA RETE**

Sono organi della rete:

- l'assemblea dei partecipanti;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente del Comitato di Gestione

#### **ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

E' istituita un'Assemblea dai rappresentanti delle imprese partecipanti alla rete o loro delegati. A ciascuna impresa partecipante spetta un solo voto.

I partecipanti sono tenuti a comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di rete. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi dovranno tutelare l'interesse della rete, la sua reputazione ed il suo patrimonio.

L'assemblea dei partecipanti deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale predisposto dal Comitato di Gestione.

Essa è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione quando lo ritenga opportuno e/o quando ne facciano domanda scritta almeno la metà dei componenti l'Assemblea.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'effettivo ricevimento (compresi fax e posta elettronica) inviata alla sede legale delle imprese partecipanti e ai componenti il Comitato di Gestione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto ad un giorno e la convocazione dovrà contenere i motivi della urgenza.

Con riferimento alla impugnativa delle delibere dell'Assemblea dei partecipanti trovano applicazione le norme delle Società a responsabilità limitata in merito.

Ciascuna impresa partecipante può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che può essere conferita esclusivamente ad un membro dell'organo amministrativo di dette imprese. Tale delega dovrà essere conservata unitamente al libro di cui all'ultimo comma del presente articolo

Le adunanze dell'Assemblea dei partecipanti possono svolgersi anche per audio-videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Deve intendersi regolarmente costituita, anche in mancanza di convocazione, l'Assemblea alla quale partecipano tutte le imprese partecipanti alla rete e i membri del Comitato di Gestione.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione di un piano strategico triennale, di un piano annuale di attività e di un bilancio di previsione, da presentarsi entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno e riferirsi alla attività che il Comitato di Gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;
- b) l'approvazione di un rendiconto annuale presentato dal Comitato di Gestione con riferimento alla attività svolta nell'anno solare precedente;
- c) l'ammissione ed esclusione dei partecipanti su proposta del Comitato di Gestione;
- d) le modifiche del contratto di rete;
- e) la nomina e revoca dei membri del Comitato di Gestione;
- f) la deliberazione di azioni di responsabilità nei confronti del Comitato di Gestione o di uno dei suoi componenti. Si precisa che non potrà esprimere in Assemblea il proprio voto il soggetto nei cui confronti è esperita l'azione di responsabilità.

L'Assemblea decide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla rete calcolata per teste.

E' necessaria la maggioranza dei due terzi delle imprese partecipanti alla rete, calcolata per teste, per le seguenti decisioni:

- approvazione del rendiconto annuale;
- nomina e revoca del Comitato di Gestione;
- esclusione di una impresa partecipante nei casi di cui al successivo art. 15;
- approvazione dei regolamenti interni;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto.

Tutte le decisioni dell'Assemblea dei partecipanti dovranno risultare da apposito verbale trascritto su apposito libro verbali firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

## **ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI**

Possono aderire al contratto le imprese che svolgono o intendono svolgere le attività di cui al precedente art. 4.

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare al Comitato di Gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale della impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali; che nessuna di tali procedure è pendente al momento della richiesta di adesione; che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto;

Per le società deve essere inoltre presentato:

- f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
- g) copia dello Statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea dei partecipanti alla rete.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà:

- corrispondere la quota fissa di partecipazione ed eventuale sovrapprezzo;
- corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- erogare il contributo ordinario per l'anno successivo e l'eventuale contributo straordinario;
- adempiere tutto quanto previsto dal Comitato di Gestione.

#### **ARTICOLO 8 – DIRITTI DEI PARTECIPANTI**

Costituiscono diritti delle imprese partecipanti:

- 1) **partecipazione, informazione e trasparenza:** le imprese contraenti, quali componenti dell'Assemblea, hanno diritto a partecipare alla attività della rete esercitando un controllo diretto e indiretto sull'attività del Comitato di Gestione che opera quale mandatario. La partecipazione avviene esercitando il diritto di voto, il diritto all'accesso alla documentazione ed il diritto alla informazione.
- 2) **Parità di trattamento:** le imprese partecipanti hanno diritto alla parità di trattamento entro i limiti della discrezionalità assegnata al Comitato di Gestione per la realizzazione del programma di rete.
- 3) **Diritti di azione:** a ciascuna impresa partecipante alla rete spetta un diritto individuale di agire nei confronti dei componenti il Comitato di Gestione in caso di danno e lesione di posizioni giuridiche soggettive nascenti dal contratto di rete. Alle imprese partecipanti complessivamente intese spetta altresì un diritto collettivo – nell'ipotesi di danni arrecati alla rete da parte del Comitato di Gestione o singoli suoi membri. Trova applicazione, ove compatibile, la disciplina di cui all'art. 2393 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI**

Le imprese partecipanti alla rete sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) Obbligo di effettuare il conferimento iniziale nel fondo comune nelle modalità di cui al successivo art. 14; nonché obbligo di procedere agli ulteriori apporti in conformità a quanto previsto da detto art. 14;



- b) Obbligo di cooperazione e partecipazione alla realizzazione del programma di rete eseguendo l'attività con la diligenza professionale commisurata alle competenze di cui dispongono;
- c) Obbligo di comportarsi secondo lealtà, correttezza e buona fede in fase di esecuzione e nella fase post-contrattuale, in caso cioè di scioglimento del contratto anche limitatamente alla singola impresa partecipante.

In particolare, le imprese partecipanti sono tenute a rispettare le decisioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione anche quando sia stato espresso voto dissenziente.

Le imprese partecipanti sono tenute inoltre a:

- Uniformarsi ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione;
- Attenersi alle decisioni del Comitato di Gestione ai fini dell'uso del marchio;
- Rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e delle iniziative decise dal Comitato di gestione.

Una volta cessata la partecipazione alla rete, le parti sono tenute a:

- Adempiere agli obblighi di esecuzione del programma di rete assunti fino alla cessazione del rapporto;

d) Obbligo di confidenzialità. Le imprese partecipanti sono tenute a:

- Trattare come riservate tutte le informazioni fornite da ciascuna impresa partecipante all'altra, in qualunque forma trasmesse, che siano espressamente considerate come tali dalle imprese medesime;
- Fare tutto quanto necessario per proteggere la riservatezza;
- Non divulgare le informazioni riservate per nessuno scopo estraneo al presente contratto;
- Impiegare il nome della rete nello svolgimento di attività relative alla realizzazione del programma di rete. Alle parti è fatto divieto di usare il nome della rete per lo svolgimento di attività estranee al programma di rete. In caso di violazione il Comitato di gestione può ordinarne l'immediata esclusione.

La violazione degli obblighi può comportare l'esclusione dalla rete, fatto salvo il risarcimento del danno causato dalla impresa.

#### **ARTICOLO 10 – COMITATO DI GESTIONE, PRESIDENTE**

L'attuazione del programma di rete e l'esecuzione del contratto sono affidati ad un Comitato di Gestione costituito da minimo tre ad un massimo di nove membri nominati dall'Assemblea dei partecipanti, che ne determinerà il numero, tra i titolari, i soci o i membri degli organi amministrativi delle imprese partecipanti stesse. Il Comitato di Gestione resta in carica fino a dimissioni o revoca o per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina.

Il Comitato di Gestione, in virtù del predetto mandato generale conferito dall'Assemblea, svolge una funzione di coordinamento, di regia ai fini dell'attuazione del programma di rete.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Comitato di Gestione, i componenti del Comitato di Gestione eleggono, al loro interno, il Presidente, che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo stabilito all'atto di nomina al quale spettano i compiti di rappresentanza della rete di fronte ai terzi e in giudizio ai sensi del successivo art. 13, con i limiti eventualmente indicati dal Comitato di Gestione all'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 11 – ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

Il Comitato di Gestione si raduna almeno una volta al mese e, precisamente, il primo mercoledì di ogni mese; qualora detto giorno sia festivo, il Comitato si riunirà il primo giorno non festivo successivo. Il Comitato si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno due dei suoi componenti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'effettivo ricevimento (compresi fax e posta elettronica) inviata ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto ad un giorno e la convocazione dovrà contenere i motivi dell'urgenza.

Tutte le decisioni del Comitato di Gestione, dovranno risultare da apposito verbale trascritto su apposito libro vidimato dal Notaio e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Il Comitato di Gestione decide a maggioranza dei suoi membri, calcolata per teste ad eccezione delle deliberazioni di proposta di esclusione di imprese, per le quali occorrerà sempre il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Comitato di Gestione.

Le adunanze del Comitato di Gestione si potranno svolgere anche per audio-videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Il Comitato di Gestione deve intendersi regolarmente costituito, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti i propri membri.

#### **ARTICOLO 12 – COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE**

Al Comitato di Gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter, lett.e), della Legge 33/2009, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il Comitato di Gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, compresa la predisposizione di regolamenti interni, la cui approvazione spetta comunque all'assemblea.

Nell'attuazione del programma di rete il Comitato di Gestione può decidere la costituzione di Associazioni temporanee di imprese o di scopo, consorzi, od avvalersi di altri strumenti per la realizzazione di singoli progetti affidati alla rete o da questa deliberati.

Al Comitato di Gestione spettano in particolare le seguenti competenze con le correlate responsabilità:

- a) Redigere un piano strategico triennale;
- b) Redigere un piano esecutivo annuale di attività ed un bilancio di previsione;
- c) Redigere un rendiconto annuale;
- d) Gestire il fondo patrimoniale sulla base di un regolamento;
- e) Istruire l'ammissione e l'esclusione dei partecipanti;
- f) Acquisire e gestire le commesse affidate alla rete, eventualmente delegandole ad una o più imprese appartenenti alla rete; in particolare, selezionando di volta in volta tra le seguenti modalità:
  - Affidare alle singole imprese lo svolgimento di attività, definendo modalità ed obblighi degli affidatari, o
  - Affidare congiuntamente ad una pluralità di partecipanti alla Rete il compito di svolgere determinate attività, secondo modalità definite da un regolamento interno; scegliere insieme alle imprese partecipanti alla commessa, l'impresa che possa operare da capofila, fissando le modalità di fatturazione al cliente finale e quelle fra le imprese interne ed esterne alla rete in accordo con le imprese partecipanti;
- g) Ricercare eventuali competenze esterne alla rete ove necessario;

- h) Richiedere la stipula di idonea copertura assicurativa a favore del cliente finale, decidendo i criteri di ripartizione della stessa fra le aziende partecipanti al progetto, tenendo presente l'importanza della partecipazione di ciascuna impresa al progetto;
- i) Monitorare la corretta esecuzione dei progetti affidati alla rete o nei quali la rete è coinvolta indicando se necessario gli opportuni adattamenti.
- j) Valutare i risultati delle attività svolte dalla Rete tenendo conto alcuni dei seguenti parametri:
  - 1) numero di nuovi affiliati, 2) numero di attività social pubblicate durante l'esercizio amministrativo; 3) numero di partecipazione ad eventi/fiere legate alla promozionalizzazione turistica; 4) numero di iniziative/eventi esperienziali organizzati a livello locale; etc

Al Comitato di gestione le singole imprese partecipanti potranno affidare incarichi individuali e/o mandati per il compimento di operazioni variamente collegate alla sfera di attività del singolo contraente.

Il Comitato di gestione ha, inoltre, la possibilità:

- di avvalersi di soggetti specializzati per particolari esigenze legate allo sviluppo del programma di rete;
- di stipulare contratti di collaborazione nell'ipotesi di soggetti non aventi forma imprenditoriale;
- di nominare direttori generali cui affidare compiti direttivi;
- di nominare procuratori speciali affidando determinati incarichi;
- di nominare – tra i propri membri – consiglieri delegati ai quali attribuire il potere di svolgere determinati incarichi e la relativa rappresentanza.

#### **ARTICOLO 13 – RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI**

Al Presidente del Comitato di Gestione è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti nei confronti dei terzi e in giudizio, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal medesimo organo.

Il potere di rappresentanza spetta altresì ai procuratori speciali e ai Consiglieri delegati nei limiti degli incarichi ricevuti.

Il Presidente e gli eventuali Consiglieri delegati dovranno legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del Comitato di Gestione riguardante sia la decisione relativa alla nomina alla detta carica di Presidente o di Consigliere delegato, sia la decisione del Comitato di Gestione che approva e autorizza il compimento dell'atto.

Qualora il Comitato di gestione agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto, dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "**Per la Rete .....**", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

La responsabilità dei componenti il Comitato di Gestione e dei suoi rappresentanti verso le imprese partecipanti alla Rete è regolata dalle norme sul mandato.

#### **ARTICOLO 14- FONDO COMUNE**

Per realizzare lo scopo comune, le parti dichiarano di costituire un fondo comune composto dalle quote individuali dei partecipanti, e precisamente da una quota di partecipazione iniziale in misura fissa stabilita in Euro \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00) per ciascuna impresa partecipante. Il fondo comune è altresì costituito da tutti i contributi, apporti e conferimenti a qualsiasi titolo effettuati in favore della Rete.

Ulteriori conferimenti potranno essere realizzati attraverso attribuzioni di beni di qualunque tipo o servizi, inclusi diritti di proprietà industriale e Know-how, purché suscettibili di valutazione economica.

Per i conferimenti in natura è necessario presentare una perizia, ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.

Il Comitato di Gestione emana un regolamento del fondo ove determina le modalità di gestione patrimoniale della rete e dei singoli progetti, nel rispetto dell'autonomia di gestione degli stessi.

Sono inoltre ammessi conferimenti di beni e servizi e contributi a titolo di liberalità.

Ad integrazione del fondo comune, in relazione alle esigenze operative della rete definite dal Comitato di Gestione le imprese partecipanti sono altresì tenute a:

- corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete;
- corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

La misura di detti contributi, ordinari ed integrativi è proposta annualmente dal Comitato di Gestione e deve essere approvata dall'Assemblea dei partecipanti in sede di approvazione del Bilancio di previsione a maggioranza dei due terzi; detti contributi dovranno essere corrisposti entro 15 giorni dalla data della assemblea che li ha approvati.

L'impresa partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data in cui ciascun partecipante ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo, nelle modalità di cui al successivo art. 15.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla richiesta di versamento, il Comitato di Gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 15 - RECESSO**

Salvo quanto previsto nel presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire a mezzo lettera raccomandata a/r al Comitato di Gestione prima della approvazione del Bilancio di previsione; in tal caso, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del primo anno successivo a quello nel quale la dichiarazione di recesso è pervenuta al Comitato di Gestione.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo alla data in cui dette dichiarazioni sono pervenute al Comitato di Gestione.

#### **ARTICOLO 16 - ESCLUSIONE**

Prima diffida scritta di adempiere entro il termine di 30 giorni, proveniente dal Comitato di Gestione, l'impresa partecipante, in caso di grave inadempimento degli obblighi risultanti dal presente contratto, potrà essere esclusa dalla rete. Decorso inutilmente tale termine, l'esclusione è decisa dall'Assemblea dei partecipanti con le modalità di cui al precedente art. 6.

L'impresa partecipante è esclusa di diritto nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività di impresa;
- modifica dell'oggetto sociale che comporti la previsione di attività non coerenti con gli obiettivi della rete;

- fallimento o soggezione a procedure concorsuali.

Resta in ogni caso salva la possibilità di agire in risarcimento dei danni provocati alla rete nei confronti dell'impresa esclusa, qualora sussistano i requisiti richiesti dalla legge o dal presente contratto all'art. 18

#### **ARTICOLO 17- EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI RETE LIMITATAMENTE AD UNA IMPRESA**

In caso di scioglimento del rapporto di rete limitatamente alla singola impresa, per qualunque causa detto scioglimento dipenda (ivi comprese le ipotesi di recesso ed esclusione):

- non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsivoglia titolo conferiti;
- il mandato conferito per l'attuazione del programma di rete e conseguente esecuzione del presente contratto, ancorché dato con un unico atto, cessa di produrre gli effetti nei confronti del partecipante cessato;
- l'impresa rimane comunque obbligata ad adempiere le prestazioni assunte nonché al rispetto degli obblighi di confidenzialità, lealtà e non concorrenza di cui al precedente art. 9;
- Il Comitato di Gestione dovrà pubblicizzare presso il Competente Registro delle imprese le adesioni di altre imprese, il loro recesso, e, in generale, le ipotesi di cessazione del rapporto.

#### **ARTICOLO 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO**

In caso di inadempimento il partecipante è tenuto a risarcire il danno subito dalla rete e dai suoi partecipanti inclusa la lesione alla reputazione della rete causalmente correlata.

Il contraente inadempiente è tenuto a rispondere del danno causato in proporzione alla gravità dell'inadempimento, al pregiudizio subito dalla rete e comunque compensando per intero la perdita subita dalla rete e dai singoli partecipanti.

#### **ARTICOLO 19 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del presente contratto di rete è concordemente fissata in anni cinque, a decorrere dalla data di ultima iscrizione del presente contratto nel Registro delle imprese.

Il contratto di rete sarà prorogato tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

#### **ARTICOLO 20 – SCIoglimento DEL CONTRATTO DI RETE**

Il contratto di rete può sciogliersi per mutuo consenso di tutte le imprese partecipanti.

Il presente contratto si scioglierà altresì al verificarsi, alternativamente, di una delle seguenti ipotesi:

- a) Partecipazione al contratto di rete di meno di tre imprese, ciò per effetto di recesso, esclusione o di qualunque altra causa di cessazione del rapporto di rete limitatamente ad una impresa;
- b) Conseguimento dell'oggetto del contratto.

Le predette cause di scioglimento operano solo per il futuro essendo completamente escluso il carattere retroattivo.

In caso di scioglimento della Rete, il patrimonio e le attività nette residue saranno ripartiti tra le imprese in proporzione agli apporti per quanto concerne i conferimenti in denaro, mentre i conferimenti in natura saranno restituiti alla IMPRESA conferente, salvo conguaglio.

La partecipazione alla Rete è trasferibile solo unitamente all'azienda od al suo ramo concretamente interessato alla attività che il presente contratto disciplina, rientrando il presente contratto nella previsione di cui all'art. 2558 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 21 – CONCILIAZIONE**

Il Comitato di Gestione può nominare un Comitato per la risoluzione delle controversie in merito alla esecuzione del presente contratto che opererà secondo le norme del giusto processo tentando una conciliazione tra le parti.

Le controversie derivanti dal presente contratto possono altrimenti essere devolute ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

#### **ARTICOLO 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e la esecuzione del presente contratto, sarà rimessa, esperiti i tentativi di conciliazione di cui all'articolo precedente, al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro giudicherà in via irrituale pro bono et aequo.

#### **ARTICOLO 23 – MODIFICHE- PUBBLICITA'**

Il presente contratto potrà essere modificato solo per iscritto; dette modifiche ove richiesto per legge, dovranno essere pubblicizzate a cura del Comitato di Gestione presso il Registro delle imprese competente.

Le parti autorizzano l'iscrizione del presente atto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.

Le parti danno mandato al Presidente del Comitato di Gestione di chiedere in caso di necessità l'asseverazione ad un organismo abilitato del programma di rete ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 2 quater D. L.31 maggio 2010 n.78 convertito dalla Legge 30 Luglio 2010 n.122 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente contratto le imprese partecipanti alla rete, come sopra rappresentate, costituite in Assemblea dei partecipanti, deliberano e convengono quanto segue:

- Di stabilire che il Comitato di Gestione, al quale spettano i compiti e le funzioni di cui al precedente art. 12 e al quale è affidata l'attuazione del programma di rete e l'esecuzione del contratto, sia composto da numero \_\_\_\_ membri da durare in carica fino a dimissioni o revoca nominato nelle persone di: \_\_\_\_\_
- Di nominare quale Presidente del Comitato di Gestione, al quale spetta il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti alla rete nei confronti dei terzi e in giudizio ai sensi del precedente art- 13, la Signora \_\_\_\_\_ Comparsa di questo atto e sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare detta carica.

**DISCIPLINARE CHE UNIFORMA IL  
COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI  
ALLA RETE**

## REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA



*I partecipanti sono tenuti a comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del Contratto di Rete. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi dovranno tutelare l'interesse della Rete, la sua reputazione ed il suo patrimonio.*

- Quando si riunisce: Almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale predisposto dal CdG.
- Impugnativa delle delibere: Con riferimento all'impugnativa delle delibere dell'Assemblea trovano applicazione le norme delle Società a responsabilità limitata in merito.
- Rappresentanza: Ciascuna impresa affiliata può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che può essere conferita esclusivamente ad un membro dell'organo amministrativo di dette imprese.
- Modalità di svolgimento delle riunioni: Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche per audio-video-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado d'intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.
- Votazione: A ciascuna impresa spetta un solo voto. L'Assemblea decide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti/affiliati alla Rete calcolata per teste. E' necessaria la maggioranza dei due terzi delle imprese affiliate, calcolata per teste, per le seguenti decisioni: nomina e revoca del CdG; esclusione di una impresa partecipante in casi specifici; approvazione dei Regolamenti interni; in tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dal Disciplinare, incluse loro modifiche.



## BENEFICI CHE SCATURISCONO DALL'ADESIONE ALLA RETE



*L'adesione alla Rete comporta per le aziende partecipanti benefici diretti, che scaturiscono l'accettazione della domanda, e benefici indiretti, frutto del lavoro condiviso da tutti i partecipanti e dell'attuazione del Programma di Rete.*

### **Benefici DIRETTI**

- Utilizzo del marchio \_\_\_\_\_ identificativo della Rete;
- Spazio dedicato sulla piattaforma tecnologica per la promozione e valorizzazione del profilo di ciascuna azienda e delle iniziative esperienziali che ciascun partecipante proporrà in forma individuale e aggregata;
- Presenza delle aziende partecipanti nel materiale informativo e di comunicazione che sarà predisposto per la promozione della Rete;
- Partecipazione ad iniziative e programmi promozionali condivisi e comuni.

### **Benefici INDIRETTI**

- Maggior visibilità sul mercato nazionale ed internazionale della Rete e suoi attori;
- Rafforzamento della Rete attraverso la creazione di relazioni interne ed esterne al territorio;
- Economie di scala che possono scaturire dalla condivisione di prodotti/servizi/esperienze, dall'utilizzo di servizi comuni esternalizzabili, dalla partecipazione a fiere/eventi a carattere nazionale o internazionale, ecc;
- Fidelizzazione della clientela con effetti sulla destagionalizzazione;
- Creazione di rapporti più stabili con gli operatori dell'intermediazione turistica e con gli attori istituzionali.

## PROFILO DEL PARTECIPANTI ALLA RETE



### MOTIVAZIONE – CONDIVISIONE– ADATTAMENTO

I partecipanti devono:

- essere fortemente motivati
- avere una predisposizione al cambiamento
- avere la predisposizione alla integrazione
- capacità di creare valore esperienziale
- essere legato al territorio

## CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA RETE



*Possono aderire alla Rete tutte le aziende “indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale, incluse, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti”, il cui oggetto rientra nelle finalità istituzionali della Rete e quindi che concorrono alla costruzione di un’offerta turistica integrata, autentica ed esperienziale impegnandosi al rispetto dei contenuti del presente Disciplinare.*

### **A. AFFILIATI**

aderiscono al Contratto di Rete e ne entrano a far parte di diritto previa accettazione della loro domanda;

### **B. SOSTENITORI**

sostengono la Rete in quanto ne condividono le finalità, ma non possiedono i requisiti richiesti per l’affiliazione.

## **AFFILIATI**

- Obbligo di essere iscritti al Registro delle Imprese.
- I soggetti affiliati, in qualità di imprese singole e/o associate, devono avere per oggetto le seguenti attività: turistica, ricettiva, commerciale, di ristorazione, di artigianato locale, di produzione di prodotti tipici locali, le aziende agrituristiche, di produzione e commercializzazione agricola, di accompagnamento alle visite culturali e ambientali del territorio, di organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, enogastronomici, altre tipologie di imprese con oggetto coerente con le finalità della Rete.
- I soggetti affiliati partecipano economicamente alla costituzione del Fondo Patrimoniale e alle quote annuali previste nel presente Disciplinare.

## **SOSTENITORI**

- Possono aderire alla Rete, in qualità di soggetti Sostenitori, le aziende pubbliche, le associazioni di categoria, gli enti della curia vescovile, le aziende non profit, gli istituti finanziari ed assicurativi, gli enti di ricerca, gli artigiani, i professionisti, ivi comprese le persone fisiche, purché l'attività che svolgono sia pertinente con l'oggetto e le finalità della Rete ed a condizione che dalla loro adesione emergano dei benefici diretti e indiretti per la Rete, ovvero legati alla valorizzazione, fruizione e promozione del territorio.
- I soggetti sostenitori, partecipano economicamente alla Rete mediante versamento delle quote annuali che saranno previste in fase di Bilancio Preventivo; sono tuttavia esclusi dalla partecipazione alla quota del Fondo Patrimoniale e agli organi della Rete, ad eccezione della partecipazione al CTS.
- I soggetti che rappresentano un elevato interesse culturale e sociale per il territorio, quali ad esempio i cultori della storia locale e territoriale o coloro che rappresentano gli enti ecclesiastici), possono partecipare alla rete in qualità di sostenitori senza conferire la quota annuale. Nella richiesta di adesione dovranno dettagliare la loro posizione esplicitando i vantaggi sociali e culturali che apporteranno alla Rete con la loro partecipazione.

## MODALITA' DI ADESIONE



### **Il soggetto Affiliato**

deve presentare al CdG una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- h) La denominazione e la sede legale della impresa;
- i) L'oggetto sociale;
- j) Le attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- k) Le attività di produzione e di servizi che desiderano valorizzare attraverso la partecipazione alla Rete;
- l) La certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali; che nessuna di tali procedure è pendente al momento della richiesta di adesione; che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) La dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del Contratto di Rete e del presente Disciplinare.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- n) copia della delibera dell'organo competente di adesione al Contratto di Rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella Rete;
- o) copia dello Statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

### **Il soggetto sostenitore**


che desiderano aderire alla Rete, devono presentare al CdG, una dichiarazione di adesione in forma libera, firmata dal titolare o legale rappresentante, indicando le motivazioni e gli interessi di tale adesione, nonché laddove lo ritengano necessario anche le attività/servizi che desiderano condividere con la Rete.

## DIRITTI DEI SOGGETTI AFFILIATI



- **Diritto di partecipazione, informazione e trasparenza:** le imprese affiliate, quali componenti dell'Assemblea, hanno diritto di partecipare alle attività della Rete esercitando un controllo diretto e indiretto sull'attività del CdG che opera quale mandatario. La partecipazione avviene esercitando il diritto di voto, il diritto all'accesso alla documentazione ed il diritto alla informazione.
- **Diritto di parità di trattamento:** le imprese affiliate hanno diritto alla parità di trattamento entro i limiti della discrezionalità assegnata al CdG per la realizzazione del Programma di Rete.
- **Diritti di azione:** a ciascuna impresa affiliata spetta un diritto individuale di agire nei confronti dei componenti il CdG in caso di danno e lesione di posizioni giuridiche soggettive nascenti dal Contratto di Rete. Alle imprese affiliate spetta altresì un diritto collettivo – nell'ipotesi di danni arrecati alla Rete da parte del CdG o singoli suoi membri. Trova applicazione, ove compatibile, la disciplina di cui all'art. 2393 del Codice Civile.
- **Diritto di recesso:** ogni partecipante alla Rete può recedere liberamente con dichiarazione

## IMPEGNI DEI SOGGETTI AFFILIATI



**DOVERE**

- conferire la quota iniziale al Fondo Patrimoniale Comune ed la quota annuale;
  - cooperare e partecipare alla realizzazione del Programma di Rete eseguendo l'attività con diligenza professionale;
  - Avere un comportamento leale, corretto e in buona fede anche nella fase post partecipazione alla Rete adempiendo a tutti gli obblighi previsti
  - A non utilizzare il nome della Rete per lo svolgimento di attività estranee al Programma di Rete.
- 
- A rispettare le regole di buon funzionamento e gestione della Rete: partecipando alle attività comuni proposte della Rete e necessarie per il conseguimento degli obiettivi; partecipando alle riunioni convocate dalla Rete; rispettando gli standard richiesti; sottoponendosi a controlli di verifica; diffondendo ai propri clienti/ospiti il materiale informativo/promozionale della Rete e delle singole aziende aderenti; utilizzando il marchio/logo \_\_\_\_\_ in modo conforme alle prescrizioni dettate dalla Rete; non utilizzando o registrando simboli identici o simili al marchio/logo \_\_\_\_\_ o comunque che si ispirino nel logo allo stesso.
  - A partecipare alle attività di valorizzazione, promozione e commercializzazione promosse dalla Rete, in particolare: Inserire nel sito web personale dell'azienda un link con il sito \_\_\_\_\_; Fornire alla Rete i primi dati richiesti dopo l'accettazione della domanda, ovvero la scheda profilo dell'azienda ed una scheda esperienziale; Aggiornare/far aggiornare periodicamente la propria scheda profilo sulla piattaforma \_\_\_\_\_; Proporre periodicamente delle idee esperienziali legate alla propria attività piuttosto che al territorio; Partecipare all'integrazione di prodotto locale; Contribuire a collaborare con gli attori della Rete, mediante lo scambio di informazioni/prodotti/servizi; Partecipare alla qualificazione del personale in base alle iniziative formative promosse dalla Rete; Partecipare ad iniziative promozionali promosse dalla Rete; Concedere alla Rete \_\_\_\_\_ il diritto di commercializzare tramite canali diretti e on-line i propri servizi/prodotti/offerte esperienziali; Mettere a disposizione, se necessario, il proprio personale per partecipare ai Bandi Europei, Ministeriali e Regionali ed altre eventuali esigenze della Rete.

*In caso di mancato rispetto del Disciplinare, l'Assemblea può dichiarare la decadenza dall'appartenenza alla Rete e, conseguentemente, procedere alla revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio/logo.*

## DIRITTI E IMPEGNI DEI SOGGETTI SOSTENITORI

### Diritti


- In risposta alla loro partecipazione, i soggetti sostenitori beneficiano dell'inserimento del loro logo sulla piattaforma tecnologica \_\_\_\_\_, e possono partecipare al CTS.



DIRITTO |

### Doveri:

- corrispondere la quota annuale stabilita ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di previsione;



DOVERE

- condividere le iniziative istituzionali che rafforzano la capacità di attrazione turistica del territorio;
- fornire ai soggetti aderenti alla Rete le informazioni aggiornate sulle attività a carattere sociale e culturale del territorio, quali ad esempio: iniziative culturali, sportive, di animazione del territorio, apertura dei musei, ville, giardini, parchi etc,
- fornire ove possibile anche la documentazione di riferimento su supporto cartaceo e/o digitale;
- collegare il logo della Rete \_\_\_\_\_ con i propri siti web istituzionali.



## **OBBLIGO DI CONFIDENZIALITA' E RISERVATEZZA DEI DATI E INFORMAZIONI**



I partecipanti alla Rete, siano essi affiliati che sostenitori, s'impegnano per tutta la durata del Contratto di Rete e per un periodo di ulteriori cinque anni dalla data di cessazione del rapporto, a mantenere riservate le informazioni e i dati di cui sono venuti a conoscenza.

In particolare, s'impegnano a:

- trattare come riservate tutte le informazioni fornite da ciascuna impresa partecipante all'altra, in qualunque forma trasmesse, che siano espressamente considerate come tali dalle imprese medesime;
- fare tutto quanto necessario per proteggere la riservatezza;
- non divulgare le informazioni riservate per nessuno scopo estraneo al Contratto;
- impiegare il nome della Rete nello svolgimento di attività relative alla realizzazione del Programma di Rete.

Alle parti è fatto divieto di usare il nome della Rete per lo svolgimento di attività estranee al Programma di Rete. In caso di violazione il CdG può ordinarne l'immediata esclusione.

La violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza può comportare l'esclusione dalla Rete, fatto salvo il risarcimento del danno causato dalla impresa.

## MOTIVI DI ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA RETE



In caso di grave inadempimento degli obblighi risultanti dal Contratto di Rete, il CdG può deliberare la esclusione dalla rete invitando l'affiliato ad adempiere entro 30 gg. Decorso inutilmente tale termine, l'esclusione è decisa dall'Assemblea dei partecipanti

L'impresa partecipante è esclusa di diritto nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività d'impresa;
- modifica dell'oggetto sociale che comporti la previsione di attività non coerenti con gli obiettivi della Rete;
- fallimento o soggezione a procedure concorsuali;
- qualora utilizzi il nome della Rete per lo svolgimento di attività estranee al Programma di Rete;
- se viola gli obblighi previsti nel Contratto di Rete.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE



**QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO COMUNE DELLA RETE** = quota una tantum destinata a coprire i costi legati alla fase di inserimento nella rete: cessione del marchio, collegamento al sito della rete, breve corso di formazione

**QUOTA ANNUALE A TITOLO DI CONTRIBUTO ORDINARIO:** quota destinata alla copertura delle spese ordinarie di gestione, promozione e funzionamento. Tale quota è differenziata in base alle seguenti categorie

*CATEGORIA A: imprese con un'offerta diversificata formata da almeno due attività (esempio ricettività + ristorazione); Alberghi lusso;*

*CATEGORIA B: imprese della ristorazione e ricettività.*

*CATEGORIA C: aziende agricole, del commercio, artigianato e servizi;*

**MARKETING FEE** = facoltativa, da corrispondere per progetti specifici legati alla promozione e valorizzazione della rete, esempio partecipazione a fiere, eventi etc

**RESERVATION FEE** = da corrispondere in percentuale sui servizi/attività/offerte esperienziali proposte nella piattaforma e commercializzate dalla rete attraverso i canali di vendita offline e online